

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIA, BRUNO ANTONIO, BRUNO PAOLO, CERUTTI,
CIAMPAGLIA, CIOCIA, FACCHIANO, MADAUDO, MANZO-
LINI, MASSARI, NICOLAZZI, ROMITA**

Presentata il 22 gennaio 1988

Norme per l'installazione di impianti tecnici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge approvata dalla X Commissione del Senato nella seduta del 14 gennaio 1987, nella precedente legislatura (atto Senato n. 1385), regola le norme per l'installazione di impianti tecnici negli edifici o locali per ricezione televisiva e radiotelevisiva, impianti elettrici ed elettronici, per scariche atmosferiche, riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme o gassoso o di altra specie, citando anche altri impianti come ascensori e similari, impianti per acqua ecc., imponendo nell'esecuzione il rispetto delle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) le quali prevedono l'adozione di apparecchiature di prevenzione e sicurezza.

I presentatori della proposta di legge, in appoggio di tale richiesta, citano statistiche che forniscono dati allarmanti e che, a causa di carenza di sicurezza, nei vari incidenti, si riscontrano più di 4.000 morti all'anno.

Nel citato provvedimento, non sono però tenuti in considerazione gli innumerevoli infortuni, spesso mortali, causati da deflagrazioni per fughe accidentali di gas sia liquido che aeriforme, che giornalmente avvengono nel territorio nazionale con distruzioni di interi fabbricati e con numero di morti e feriti che superano di gran lunga il numero citato nella proposta di legge approvata dal Senato.

Si rileva pertanto che nella esecuzione degli impianti per il trasporto e utilizzazione di gas liquido o aeriforme, non

sono citate misure da prendere ed apparecchi da installare per prevenire ed evitare i gravi infortuni che si verificano. La quasi totalità di questi incidenti è dovuta non all'impianto di trasporto del gas, ma per difettoso collegamento da questo agli apparecchi di utilizzazione e la ragione della mancata citazione è dovuta alla inesistenza di regolamento di tale materia nelle norme (UNI) e (CEI).

Poiché ci risulta che l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con la collaborazione del Centro studi ed esperienze, ubicato presso l'accademia dei Vigili del fuoco alle Capannelle (Roma), sta compilando una serie di norme per l'applicazione di apparecchi di prevenzione e sicurezza negli impianti di gas di qualsiasi tipo, tali norme potranno essere incluse nei testi dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e della quale compilazione ne chiediamo una sollecita definizione.

L'obiettivo che s'intende raggiungere con l'aggiunta proposta al citato progetto di legge, è quello di poter estendere ed integrare la vera sicurezza nelle abitazioni o locali dove viene utilizzato il gas nelle sue varie forme, dando ai cittadini la certezza che con un opportuno apparecchio di prevenzione si possano evitare le distruzioni e le morti che ora per questo timore condizionano la tranquilla utilizzazione del gas che è tra le meno inquinanti fonti energetiche.

Pertanto allo scopo di condizionare e regolamentare l'uso del gas, sia metano che GPL, dovranno essere responsabilizzati i distributori, rifornitori e agenti di vendita del tipo di gas citato, in modo da non consentirne l'uso se non a chi sia provvisto ed abbia installato un apparecchio di prevenzione che ne impedisca l'esplosione nel caso di fuga o presenza di gas anche filtrato e proveniente al di fuori del locale stesso.

Il controllo dell'applicazione delle norme auspiccate dovrà essere eseguito dall'ente tecnicamente preparato, del Corpo dei vigili del fuoco, i quali avranno l'autorità di annullare l'autorizzazione alla distribuzione del gas a chi ne sia stato precedentemente abilitato, se questi non rispetti le regole imposte per la distribuzione e vendita del gas stesso, con l'applicazione di sanzioni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione che sarà emanato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Quanto sopra proposto, corrisponde alle aspettative di soluzione del problema, tante volte richiesto anche dalla stampa, eliminando con l'auspicata obbligatorietà, immediata per le nuove costruzioni e dilazionata ragionevolmente per le altre, i gravi danni che il cittadino ed il fisco subiscono a seguito delle distruzioni che conseguono alle disastrose esplosioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Attività).

1. Sono soggetti alla presente legge:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione e produzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici; gli impianti radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di scariche atmosferiche;

b) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

c) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, uso e accumulo di acqua;

d) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

e) i locali dove avviene l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme, dovranno essere corredati di apparecchiatura idonea ad impedire lo scoppio del gas che sia fuoriuscito ed accumulato per fuga od altro motivo nel locale stesso. Tale apparecchiatura deve essere, in modo assoluto, rispondente alle norme stabilite ed emanate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ed incluse nelle norme tecniche di sicurezza dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, motocarichi, scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti ubicati

all'interno di immobili adibiti ad attività produttive, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

ART. 2.

(Soggetti).

1. Sono abilitate alla installazione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel Registro delle ditte previsto dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

ART. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo d'inserimento — di almeno un anno — alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

c) titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, previo un periodo d'inserimento — di almeno due anni consecutivi — alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni — escluso quello computato ai

fini dell'apprendistato — effettuato nel ramo di attività medesime alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

ART. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato; per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita Commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle attività disciplinate dalla presente legge.

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Norme di disciplina degli impianti).

1. Le imprese installatrici sono tenute a eseguire gli impianti a regola d'arte e a

utilizzare i materiali occorrenti nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e della legislazione tecnica vigente in materia.

ART. 7.

(Finanziamento della attività di normazione tecnica).

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 6 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. Per ogni anno finanziario la somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta nell'apposita tabella dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

(Dichiarazione di conformità).

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto esecutivo dell'impianto.

2. Sono esclusi dal rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti.

ART. 9.

*(Certificato di abitabilità
e di agibilità).*

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ART. 10.

*(Deposito presso il comune
della dichiarazione di conformità).*

1. Qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

ART. 11.

(Verifiche comunali).

1. Per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge il comune ha facoltà di procedere a verifiche anche mediante controlli.

ART. 12.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione.

ART. 13.

(Sanzioni).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che violano le norme della presente legge sono puniti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

ART. 14.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali).

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.